



COMUNE DI SCORDIA

Provincia regionale di Catania

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 07/04/2010)

INDICE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1
OGGETTO FINALITA'
- ART. 2
INTERPRETAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI
- ART. 3
SEDE DELLE ADUNANZE
- ART. 4
SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE
- ART. 5
ADUNANZE APERTE E CONGIUNTE

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

- ART. 6
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
- ART. 7
DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 8
DECADENZA
- ART. 9
ASTENSIONE
- ART. 10
FUNZIONI RAPPRESENTATIVE
- ART. 11
DIRITTO D' INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
- ART. 12
CONTROLLO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
- ART. 13
INTERROGAZIONI
- ART. 14
INTERPELLANZE
- Art. 15
COMUNICAZIONI
- ART. 16
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
- ART. 17
MOZIONI
- ART. 18
RISOLUZIONI
- ART. 19
ORDINI DEL GIORNO

CAPO III LE RISORSE

-ART.20
L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE
-ART. 21
RISORSE FINANZIARIE

CAPO IV LA PRESIDENZA

-ART. 22
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
- ART. 23
VICEPRESIDENTE
- ART . 24
POTERI E FUNZIONI
- ART. 25
REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

CAPO V I GRUPPI CONSILIARI

-ART. 26
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
-ART. 27
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI
CAPIGRUPPO
-ART. 28
COMPITI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

CAPO VI LE COMMISSIONI CONSILIARI

-ART. 29
COMMISSIONI PERMANENTI
- ART. 30
PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
- ART. 31
FUNZIONI
- ART. 32
CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI
-ART. 33
VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

-ART. 34
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
-ART. 35
COMMISSIONI SPECIALI
-ART. 36
COMMISSIONI SPECIALI DI STUDIO
- ART. 37
COMMISSIONI D'INDAGINI
- ART. 38
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

CAPO VII CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-ART. 39
COMPETENZA
- ART. 40
AVVISO DI CONVOCAZIONE
-ART. 41
ORDINE DEL GIORNO
-ART. 42
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
-ART. 43
MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
-ART. 44
DEPOSITO DEGLI ATTI
-ART.45
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

CAPO VIII LA SEDUTA

-ART. 46
DISLOCAZIONE DEI CONSIGLIERI
-ART. 47
APPELLO E VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
-ART. 48
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
-ART.49
AMMISSIONE DI FUNZIONARI E DI CONSULENTI
-ART. 50
COMPORTEMENTO DEL PUBBLICO
-ART. 51
REGISTRAZIONI

CAPO IX LA DISCUSSIONE

-ART 52
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI
-ART 53
DISCUSSIONE: DISPOSIZIONI GENERALI
-ART 54
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
-ART 55
-EMENDAMENTI PRESENTATI IN AULA
- ART 56
FATTO PERSONALE
-ART 57
MOZIONE D'ORDINE

CAPO X LA VOTAZIONE

-ART 58
DICHIARAZIONE DI VOTO
-ART 59
MODALITA' GENERALI
-ART 60
ORDINE DELLE VOTAZIONI

CAPO XI LA VERBALIZZAZIONE

-ART 61
IL BROGLIACCIO E LE REGISTRAZIONI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE
DEL VERBALE
-ART 62
LA REDAZIONE DEL VERBALE
-ART 63
IL DEPOSITO, LE RETTIFICHE E L'APPROVAZIONE DEL VERBALE

CAPO XII NORME FINALI

-ART 64
DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
-ART 65
ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI SCORDIA
Provincia Regionale di Catania

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1 Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni dello statuto del comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del consiglio comunale, nonché l'esercizio delle funzioni del consiglio, del presidente del consiglio e dei consiglieri comunali.
- 2 Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Le attribuzioni dello stesso sono previste dal vigente ordinamento in materia di ordinamento degli enti locali, dallo statuto e dal presente regolamento.
- 3 Le commissioni consiliari costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Oltre all'esame preliminare degli atti, possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive.
- 4 L'attività del consiglio, delle commissioni e dei consiglieri comunali deve ispirarsi a principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 5 Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal presidente del consiglio ispirandosi a detti principi, udito il parere del segretario generale.

Art. 2

Interpretazione delle norme regolamentari

- 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi indicati all'articolo 1 e le norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
- 2 Le eccezioni d'interpretazione del presente regolamento sollevate durante l'adunanza dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente del consiglio comunale. Se non ritiene le eccezioni palesemente infondate, il presidente ordina una breve sospensione della seduta, per acquisire il parere del segretario generale e sottoporre la questione alla conferenza dei capigruppo. Se nessuna interpretazione ottiene il consenso di tanti capigruppo che rappresentino i tre quinti dei consiglieri assegnati, la soluzione è rimessa al consiglio, il quale decide, in via definitiva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
- 3 Se le eccezioni interpretative del presente regolamento sono presentate da consiglieri al di fuori delle sedute, le stesse sono presentate per iscritto tramite il

protocollo dell'Ente al Presidente, che, se non le ritiene palesemente infondate, previa acquisizione del parere del segretario generale, sottopone la questione alla conferenza dei capigruppo.

4 Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5 Se le eccezioni vengono sollevate durante le riunioni delle commissioni, esse sono sottoposte al presidente. Quando la questione non sia ritenuta infondata, il Presidente attiva la procedura nei commi precedenti indicata.

6 L'interpretazione della norma ha validità permanente, salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 3

Sede delle adunanze

1 Le adunanze del consiglio comunale si tengono presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata, nella quale oltre ai posti per il presidente, per i consiglieri e per il segretario, devono essere riservati i necessari posti per il sindaco, i componenti la giunta, i responsabili di area e gli altri attori, se espressamente invitati dal Presidente del Consiglio, interessati all'argomento.

2 Nella stessa sala uno spazio è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire i lavori del consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal presidente.

3 Su proposta del sindaco o su determinazione propria, il presidente, sentita se possibile la conferenza dei capigruppo, può stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivata da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della comunità.

4 La sede dove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il presidente deve darne notizia al pubblico con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito web del Comune.

5 Il giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana, dell'unione europea e della regione siciliana.

6 Nella sede ove si riunisce il consiglio comunale deve essere esposto anche il vessillo del comune.

Art. 4

Sedute pubbliche e segrete

1 Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio mantenendo un contegno

rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.

2 L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità o sul comportamento, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone determinate, intendendosi tali, oltre le persone fisiche, anche le persone giuridiche, gli enti, le istituzioni e le associazioni.

3 Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4 Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità di una o più persone determinate, il presidente interrompe il dibattito e, senza ulteriori interventi, dispone immediatamente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, il passaggio a seduta segreta. Il consiglio, anche su proposta di un solo consigliere, a maggioranza di voti dei presenti, può deliberare motivatamente il passaggio a seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone l'allontanamento delle persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma.

5 Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio, il sindaco e gli assessori, se richiesto, dando di ciò notazione nel verbale della seduta, il segretario comunale, il vicesegretario, il verbalizzante e il responsabile dell'ufficio del consiglio tutti vincolati al segreto di ufficio.

Art. 5

Adunanze aperte e congiunte

1 In presenza di particolari condizioni o di rilevanti motivi d'interesse per la comunità cittadina, su richiesta del sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, il presidente può convocare il consiglio comunale in "adunanza aperta" nella sua sede abituale od anche in altre sedi di proprietà comunale.

2 Il presidente del consiglio, ricorrendo i presupposti indicati al precedente comma, con la medesima procedura, parimenti ivi prevista, può, altresì, convocare un'adunanza congiunta del consiglio comunale con altri consigli.

3 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati i parlamentari, i rappresentanti dello Stato, della Regione siciliana, delle Province regionali, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, culturali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

4 In tali particolari adunanze il presidente garantisce la piena libertà di espressione dei consiglieri, consentendo anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

5 Durante le adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni od assunti, impegni di spesa a carico del comune. Dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale anche a cura di un consigliere designato dal presidente.

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6

Diritti e prerogative dei consiglieri

1 Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'azione, di espressione e di voto nel rispetto della legge, dello statuto e del presente regolamento.

2 I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del consiglio; di mozioni e ordini del giorno.

3 Almeno un quinto dei consiglieri comunali ha diritto di chiedere la convocazione del consiglio comunale ai sensi di legge.

4 I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco delle interrogazioni o interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

5 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, anche attraverso l'accesso informatico agli archivi comunali. I consiglieri hanno, altresì, diritto di ottenere dai dirigenti del comune, dalle aziende, enti e istituzioni, copia di atti e documenti necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa.

6 La richiesta deve essere inoltrata per iscritto al dirigente competente per materia, utilizzando un apposito modulo, contenente le generalità del consigliere, la data, gli estremi degli atti che si chiedono in copia e la relativa sottoscrizione. Il rilascio della copia avviene entro il tempo massimo di giorni dieci lavorativi dalla data della richiesta, salvo che non si tratti di atti complessi, nel qual caso viene concordato un maggior termine per il rilascio della copia.

7 Il dirigente, qualora ravvisi la sussistenza di cause che impediscano il rilascio delle copie richieste o che rendano necessario il differimento del diritto di accesso, ne informa per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, il consigliere interessato, precisando i motivi della decisione.

8 Il consigliere può chiedere l'intervento sostitutivo del segretario comunale contro la decisione del dirigente.

9 Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e atti ricevuti al di fuori delle finalità inerenti il suo mandato, di norma, espletato nelle sedi istituzionali.

10 I consiglieri comunali, in ragione del loro mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge. Spetta loro, altresì, l'indennità di presenza di uguale importo, per l'effettiva partecipazione alle sedute di consiglio e di commissione consiliare di cui è componente, formalmente istituita, secondo le disposizioni di legge.

11 Quando vengono formalmente autorizzati dal presidente del consiglio a recarsi fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, purché documentate, con lo stesso trattamento previsto dalle norme di legge per i dirigenti.

12 Il consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge, può deliberare

di assicurare i suoi componenti, contro i rischi inerenti l'espletamento del mandato elettivo.

Art. 7

Doveri dei consiglieri

1 I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte e di rispettarne le decisioni, di osservare le direttive del presidente, di tenere comportamenti e abbigliamento adeguati al ruolo ricoperto e non lesivo della dignità dell'assemblea.

2 Sono tenuti al segreto d'ufficio.

3 Nel caso di assenza, i consiglieri sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione per iscritto al presidente del consiglio, il quale provvede ad informare il consiglio all'inizio della seduta, prima dell'inizio dei lavori consiliari. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione al consiglio comunale data dal capo del gruppo consiliare cui gli assenti appartengono. Per il rispetto della privacy non devono essere comunicati i dati sensibili.

4 Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

5 Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di abbandonare l'aula, avvertire il presidente del consiglio che fa prenderne nota a verbale anche per quanto riguarda i motivi dell'abbandono della seduta prima della chiusura dei lavori consiliari.

6 Il consigliere comunale è personalmente responsabile dei voti espressi.

7 E' esente da ogni responsabilità il consigliere che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

Art. 8

Decadenza

1 I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive consiliari sono dichiarati decaduti. Il presidente del consiglio comunale, accertato con l'assistenza del segretario comunale, il periodo di assenza, contesta la causa di decadenza all'interessato, invitandolo, mediante raccomandata a.r., a comunicare per iscritto, entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso, i motivi delle assenze, producendo eventuale documentazione. Trascorsi i trenta giorni, il presidente, se l'interessato non ha fatto comunicazioni, o la conferenza dei capigruppo, con decisione dei componenti che rappresentino almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, non archivia il caso, rimette la questione al consiglio comunale che si pronuncia a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed a scrutinio segreto.

2 Quando sia deliberata la decadenza, il consiglio comunale procede, nella stessa seduta, alla surrogazione mediante convalida, previa verifica dei requisiti richiesti a norma di legge, del primo dei non eletti della lista di appartenenza del consigliere dichiarato decaduto.

Art. 9

Astensione

1 Il consigliere comunale deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini sino al quarto grado.

2 Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione delle relative deliberazioni. I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il segretario comunale all'inizio della trattazione delle deliberazioni che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 10

Funzioni rappresentative

1 I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2 Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene insieme al sindaco ed alla giunta comunale.

3 La delegazione consiliare è costituita dal presidente, in sede di conferenza dei capigruppo.

Art. 11

Diritto d'iniziativa dei consiglieri

1 I consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa, previsto dal precedente art. 6, presentando, tramite il protocollo generale del comune, un documento scritto contenente l'oggetto, il contenuto dell'atto e la motivazione. Le proposte di deliberazioni sono accompagnate da una sintetica relazione illustrativa del proponente

2 Il presidente, quando si tratta di proposta di deliberazione, la rimette, senza indugio, al competente responsabile del servizio, il quale la restituisce entro il termine di quindici giorni, ridotti a cinque nel caso di urgenza, corredata del parere di regolarità tecnica e, se previsto, del parere di regolarità contabile se comporta spese. Se la proposta presenta aspetti d'illegittimità rimediabili o imperfezioni tecniche, il responsabile del procedimento, prima di chiudere l'istruttoria, convoca il proponente per tentare la formulazione concordata del testo definitivo. Altrimenti, il responsabile del servizio la restituisce all'ufficio di presidenza, accompagnandola da una relazione che ne illustri i vizi insanabili.

3 In ogni caso, la proposta, una volta restituita, viene inserita dal presidente all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

4 Se il diritto d'iniziativa è esercitato da almeno un quinto dei consiglieri insieme alla richiesta di convocazione del consiglio comunale, l'istruttoria della proposta deve essere chiusa non oltre dieci giorni dalla ricezione da parte del responsabile del servizio

Art. 12

Controllo sull'attività amministrativa

- 1 I consiglieri esercitano la loro funzione di controllo politico-amministrativo attraverso gli strumenti previsti dal presente articolo.
- 2 Il segretario generale cura la trasmissione dell'elenco delle deliberazioni esecutive ai capigruppo, contemporaneamente al suo deposito in segreteria e pubblicazione nel sito elettronico dell'Ente entro il quinto giorno del mese successivo alla adozione.
- 3 L'elenco delle determinazioni dirigenziali e sindacali viene trasmesso ai capigruppo entro il quinto giorno dall'adozione e pubblicate all'albo pretorio e sul sito elettronico del comune.

Art. 13

Interrogazioni

- 1 L'interrogazione consiste in una domanda, rivolta al sindaco o all'assessore delegato per materia, intesa ad ottenere informazioni o spiegazioni circa la veridicità di un determinato fatto di competenza del comune, per conoscere, sempre in relazione al fatto medesimo, i motivi e i criteri in base ai quali siano stati adottati o si intendono adottare eventuali provvedimenti da parte dell'amministrazione.
- 2 Le interrogazioni, ad eccezione di quelle a risposta immediata, sono presentate per iscritto debitamente sottoscritte dai consiglieri interessati e inserite all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale, se viene chiesta espressamente la risposta orale. A prescindere del numero dei consiglieri presenti, esse vengono sbrigate secondo l'ordine di iscrizione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che il sindaco o l'assessore da lui incaricato non dichiarerà, in tale seduta, i motivi della dilazione della risposta, che, in questo caso, potrà essere data per iscritto entro trenta giorni dalla data della seduta consiliare.
- 3 Il consigliere può chiedere che la risposta sia data con urgenza.
- 4 L'interrogazione può essere ritirata dal presentatore, o da tutti i consiglieri firmatari, prima della trattazione di essa. Nessun altro dei consiglieri presenti può fare propria, per iscritto, l'interrogazione ritirata, per essere svolta nella stessa seduta.
- 5 Il sindaco, quando non è chiesta la risposta orale, risponde per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione dell'interrogazione o entro dieci giorni se questa è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al consigliere interessato e per conoscenza al presidente del consiglio.
- 6 Qualora il presentatore o nessuno dei presentatori, giunto il momento della trattazione, è assente senza giustificato motivo, l'interrogazione viene ritirata dall'ordine del giorno e non può più essere discussa in consiglio comunale, potendo ricevere, solo se richiesta, risposta scritta dal sindaco o dall'assessore competente per materia, entro trenta giorni dall'istanza.
- 7 L'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore nel tempo di tre minuti. Conclusa l'illustrazione, il sindaco o l'assessore delegato per materia risponde nel tempo di tre minuti. Dopodiché, l'interrogante può chiedere la parola solo per dichiararsi soddisfatto o meno.
- 8 Quando l'interrogante specifica in calce all'interrogazione di volere risposta dall'amministrazione in commissione, l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio.
- 9 Le interrogazioni non svolte decadono allo scadere del mandato del sindaco.

Art. 14

Interpellanze

1 L'interpellanza consiste in una domanda, rivolta al sindaco o all'assessore delegato per materia, intesa a suscitare un dibattito all'interno del consiglio, per discutere sull'opportunità e/o la necessità di provvedimenti già adottati o da adottare, in merito a questioni di ampio respiro che interessano la comunità.

2 Le interpellanze, sono presentate per iscritto debitamente sottoscritte dai consiglieri interessati e inserite all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Anche se non vi è il numero legale per la validità della seduta, esse vengono trattate secondo l'ordine di iscrizione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che il sindaco o l'assessore da lui incaricato non dichiarino, in tale seduta, i motivi della dilazione della risposta, che, in questo caso, viene rinviata alla prima seduta consiliare utile.

3 Il consigliere può chiedere che la risposta sia data con urgenza.

4 L'interpellanza può essere ritirata da tutti i firmatari nessuno escluso, e non può essere trattata nella stessa seduta se viene da altri consiglieri ripresentata per iscritto. L'interpellanza s'intende ritirata, ad ogni effetto, se nessuno dei sottoscrittori è presente in aula al momento dell'esame.

4 L'interpellanza viene illustrata sinteticamente, nel tempo di tre minuti, dal presentatore o da uno dei firmatari. Dopo la risposta del sindaco o dell'assessore delegato per materia, dal presidente viene aperto il dibattito con l'intervento di un solo consigliere per ogni gruppo più l'eventuale consigliere che dissente dalla posizione politica assunta dal gruppo consiliare cui appartiene.

5 Ciascun intervento, compreso quello del sindaco o dell'assessore delegato, non può superare i tre minuti. L'interpellante può chiedere la parola solo per dichiararsi soddisfatto o meno di quanto detto dal sindaco o dall'assessore delegato.

Art. 15

Comunicazioni

1 All'ora fissata per la seduta, dopo l'appello nominale dei presenti, anche se questi risultino in numero inferiore al numero legale, il presidente, il sindaco e gli assessori possono presentare comunicazioni sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2 Il presidente può autorizzare che i consiglieri facciano comunicazioni.

3 I consiglieri che intendono svolgere comunicazioni al consiglio, devono presentare richiesta, in forma scritta, alla presidenza, entro un'ora dall'orario di convocazione della seduta, indicandone, con precisione, l'oggetto; la comunicazione deve avere, a pena di inammissibilità, forma diversa dalle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni, ed essere estranea agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il presidente decide sull'opportunità di procedere alla trattazione delle comunicazioni, d'intesa con la conferenza dei capigruppo anche nel caso di fatti sopravvenuti al termine stabilito per la richiesta o a seduta iniziata.

4 Le singole comunicazioni sono contenute in un tempo non superiore ai tre minuti per ogni argomento trattato.

Art. 16

Interrogazioni a risposta immediata

1 Subito dopo le comunicazioni, a prescindere del numero dei consiglieri presenti, il presidente mette a disposizione di ogni consigliere presente tre minuti di tempo per

porre quesiti ai componenti della giunta presenti in aula.

2 I consiglieri sono invitati ad intervenire secondo l'ordine di prenotazione.

3 I consiglieri che sopraggiungono dopo il primo intervento, non possono intervenire.

4 I quesiti sono esposti verbalmente in forma sintetica e devono essere strettamente attinenti alle funzioni d'indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa.

5 Il sindaco o l'assessore interpellato hanno la facoltà di rispondere subito entro il tempo massimo di tre minuti o di riservarsi di rispondere nella seduta successiva.

6 Il sindaco può sostituirsi all'assessore interpellato o di incaricare della risposta un altro assessore.

7 Le interrogazioni svolte ai sensi del presente articolo non possono essere riproposte come interrogazioni ordinarie.

Art. 17

Mozioni

1 Ogni consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere, su un determinato argomento di rilevanza amministrativa, politica e sociale, una deliberazione di mero indirizzo politico/amministrativo, di impegno per il sindaco, la giunta e lo stesso consiglio.

2 Le mozioni sono presentate al presidente del consiglio, tramite il protocollo del comune, che le iscrive nell'ordine del giorno della prima seduta utile. In caso d'urgenza, la mozione può essere presentata all'inizio o in corso di seduta e il consiglio decide a maggioranza dei consiglieri presenti, se e quando ammetterne la discussione nella stessa seduta, se non vi provvede il presidente del consiglio d'intesa con la conferenza dei capigruppo.

3 Il primo dei proponenti presenti, se vi sono più firmatari, entro il termine massimo di cinque minuti, illustra la proposta. Dopodichè, può intervenire una sola volta un consigliere per ogni gruppo consiliare, massimo per due minuti.

4 Esaurita la discussione, il relatore ha tre minuti per replicare.

5 Previo assenso del relatore, possono essere presentati emendamenti alla mozione prima della chiusura della discussione. Essi sono esaminati e votati prima della votazione del testo definitivo.

6 Per chiarire la posizione dell'amministrazione, il sindaco o un assessore da lui incaricato interviene per non più di cinque minuti.

7 Il consiglio comunale delibera l'approvazione della mozione a maggioranza dei presenti.

8 La mozione può essere ritirata fino alla conclusione della discussione. Se nessuno dei firmatari è presente al momento della trattazione della mozione, il presidente del consiglio ne dichiara l'improponibilità, senza che nessuno dei consiglieri presenti possa farla propria al solo fine di ammetterla a discussione.

Art. 18.

Risoluzioni

1 Il sindaco, la giunta, ed ogni consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a conferire indirizzi del consiglio su specifici argomenti connessi con la deliberazione in trattazione.

2 Le risoluzioni sono discusse e votate durante la seduta dopo la deliberazione del provvedimento principale, ed impegnano il consiglio e la giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 19

Ordini del giorno

1 I consiglieri possono presentare ordini del giorno al fine di promuovere una deliberazione su qualsiasi argomento di rilievo locale, nazionale o internazionale intesa ad esprimere valutazioni, impressioni e attese. Sono presentati, per iscritto, tramite il protocollo generale, al presidente del consiglio per essere inseriti all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione. Solo se riguardano fatti socialmente rilevanti, sopravvenuti dopo la convocazione del consiglio, possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti se e quando ammettere la discussione nella stessa seduta, qualora ciò non sia disposto dal presidente d'intesa con la conferenza dei capigruppo.

2 Il primo dei proponenti presenti, se vi sono più firmatari, entro il termine massimo di cinque minuti, illustra il documento. Dopodichè, può intervenire una sola volta un consigliere per ogni gruppo consiliare, massimo per due minuti.

3 Esaurita la discussione, il relatore ha tre minuti per replicare.

4 Previo assenso del relatore, possono essere presentati emendamenti all'ordine del giorno prima della chiusura della discussione. Essi sono esaminati e votati prima della votazione del testo definitivo.

5 Per chiarire la posizione dell'amministrazione, il sindaco o un assessore da lui incaricato interviene per non più di cinque minuti.

6 Il consiglio comunale delibera l'approvazione dell'ordine del giorno a maggioranza dei presenti.

7 L'ordine del giorno può essere ritirato fino alla conclusione della discussione. Se nessuno dei firmatari è presente al momento della trattazione dell'argomento, il presidente del consiglio ne dichiara l'improponibilità senza che nessuno dei consiglieri presenti possa presentarlo come proprio, al solo fine di permetterne la discussione.

CAPO III

LE RISORSE

Art. 20

L'ufficio del consiglio comunale

1 Il consiglio, ai fini della propria autonomia funzionale, finanziaria e di gestione, è dotato di una unità organizzativa denominata "ufficio del consiglio comunale" alla quale è addetto personale idoneo per posizione economica in relazione all'attività di riferimento, secondo le reali disponibilità dell'ente

2 Il titolare dell'ufficio del consiglio comunale è nominato dal sindaco d'intesa col presidente del consiglio. In mancanza di accordo, decide la conferenza dei capigruppo.

3 Il presidente sovrintende al funzionamento dell'ufficio del consiglio comunale.

4 L'ufficio del consiglio comunale, in collaborazione con i diversi uffici del comune, cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari, organizzando, in particolare, le sedute del consiglio comunali, la gestione degli atti di iniziativa dei consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del

presidente e delle commissioni consiliari. Assiste la presidenza del consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, nonché di quelle relative alla rappresentanza del consiglio comunale.

5 All'ufficio del consiglio comunale sono assegnati locali idonei e strumentazione tecnica e informatica necessaria allo svolgimento della sue funzioni istituzionali.

6 E' dotato di un proprio protocollo per la posta in entrata e in uscita, nonché di un registro dei provvedimenti .

Art. 21

Risorse finanziarie

1 Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del consiglio comunale. Gli stanziamenti di spesa devono riguardare le seguenti voci:

- a) attività di studio e documentazione;
- b) attività di supporto al consiglio, ai gruppi consiliari ed alle commissioni consiliari;
- c) iniziative dei gruppi consiliari;
- d) spese di rappresentanza per cerimonie di competenza del consiglio comunale;
- e) provvista e manutenzione di arredi e attrezzature, acquisto di materiale d'uso per le attività del consiglio comunale delle sue articolazioni, spese di ospitalità;
- f) gettoni di presenza, trasferte e rimborsi spese;
- g) premi assicurativi.

2 Su proposta del presidente del consiglio, la conferenza dei capigruppo approva il preventivo delle spese annuali e triennali riguardanti l'attività del consiglio e lo trasmette alla giunta per l'inserimento dei relativi stanziamenti nello schema di bilancio di previsione dell'esercizio successivo e per il triennio di competenza, tenuto conto delle risorse disponibili.

3 Le risorse destinate al finanziamento delle spese di funzionamento del consiglio e delle sue articolazioni sono affidate alla gestione del dirigente dell'area cui i capitoli relativi sono assegnati tramite il piano esecutivo di gestione, salvo delega al responsabile dell'ufficio del consiglio comunale.

4 Le deliberazioni della giunta di approvazione e modificazione del piano esecutivo di gestione, sono sottoposte, per quanto riguarda gli interventi concernenti il finanziamento del consiglio e delle sue articolazioni, al parere obbligatorio e vincolante del presidente del consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo.

5 Nei limiti delle somme stanziare nel bilancio di previsione, i capigruppo, per i gruppi consiliari, i presidenti, per le commissioni, per ogni iniziativa da intraprendere, presentano apposita richiesta al presidente del consiglio per acquisirne il parere. In caso di parere favorevole, la richiesta viene inoltrata al dirigente per il conseguente provvedimento gestionale, previa verifica della idoneità della documentazione di supporto. A conclusione dell'iniziativa, il responsabile presenta apposito e documentato rendiconto delle spese sostenute al presidente del consiglio, per non incorrere a responsabilità sul piano personale.

CAPO IV

LA PRESIDENZA

Art. 22

Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1 Nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni amministrative, il consiglio

elegge nel suo seno il presidente del consiglio secondo le disposizioni statutarie vigenti.

2 Con le stesse modalità, nella stessa seduta, il consiglio elegge un vicepresidente.

3 Il presidente assume la presidenza del consiglio subito dopo la proclamazione della sua elezione.

Art. 23

Vicepresidente

1 Il vicepresidente del consiglio sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dallo statuto e dal presente regolamento e collabora con lui, svolgendo gli incarichi che il presidente ritenga di attribuirgli.

2 Convoca e presiede il consiglio comunale per l'elezione del presidente dimesso, revocato, o comunque, non più in carica. All'uopo, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla causale di che trattasi. In caso contrario, a richiesta anche di un solo consigliere, si fa luogo all'intervento sostitutivo della regione.

Art. 24

Poteri e Funzioni

1 Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2 Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, anche d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicurando e garantendo il rispetto dei tempi previsti ed assegnati per ciascun intervento; pone e precisa i termini delle proposte per i quali si dibatte e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato; mantiene l'ordine nella sala consiliare, disponendo sull'utilizzo del personale di polizia municipale ivi assegnato.

3 Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4 Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

5 Il presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con la conferenza dei capigruppo.

6 Il presidente promuove i rapporti del consiglio comunale con il sindaco, la giunta, le commissioni consiliari, il collegio dei revisori dei conti, le istituzioni, gli enti, aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.

7 Il presidente vigila sulla corretta comunicazione delle attività del consiglio comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio.

8 Il presidente distribuisce, secondo le competenze di ciascuna, alle commissioni, le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio, dandone contestuale notizia a ciascun presidente, anche a richiesta dei presidenti di commissione o per motivi d'urgenza o quando, comunque, lo ritenga opportuno, le sedute congiunte.

9 Il presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta, facendo redigere motivato processo verbale.

Art. 25

Revoca del Presidente e del Vicepresidente

1 La proposta di revoca del presidente e/o del vicepresidente del consiglio deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. I motivi non possono attenersi all'attività politica, ma esclusivamente alla ripetuta e grave violazione dei doveri connessi alla carica.

2 La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale e approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3 Nel caso di revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio, assume la presidenza il consigliere anziano, sino all'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio da convocare, all'uopo, entro dieci giorni dall'esecutività della revoca, ai sensi di legge, pena l'intervento sostitutivo della regione in caso di inerzia.

CAP. V

I GRUPPI CONSILIARI

Art 26

Composizione dei gruppi consiliari

1 Tutti i consiglieri fanno parte di un gruppo consiliare. Si distinguono in gruppi di maggioranza e di minoranza, a secondo se i consiglieri che ne fanno parte siano stati eletti o non in liste collegate col sindaco.

2 Nel corso della consiliatura, i consiglieri possono passare dalla maggioranza alla minoranza, e viceversa, facendo dichiarazioni e tenendo comportamenti che inequivocabilmente manifestano l'opposizione o il sostegno alla linea politico-amministrativa del sindaco.

3 I consiglieri eletti nella stessa lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Se una lista presentatasi alle elezioni amministrative ha avuto eletto un solo consigliere, questi costituisce, a tutti gli effetti giuridici, un gruppo consiliare.

4 Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri, tranne quanto previsto dal precedente comma.

5 I singoli gruppi comunicano al presidente del consiglio, per iscritto in qualsiasi momento, il nome del capigruppo. La dichiarazione può essere presentata anche nel corso di una seduta consiliare. Prima di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere anziano secondo legge. Con le stesse modalità, i gruppi comunicano al presidente la sostituzione del capogruppo.

6 Il consigliere che intende far parte di un gruppo diverso, lo comunica per iscritto al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

7 Il consigliere che si distacca dal gruppo e non aderisce a un altro gruppo, lo comunica al presidente per iscritto, anche nel corso di una seduta consiliare, e va a far parte del gruppo misto, che, se è composto da almeno due consiglieri, elegge nel suo seno il capogruppo.

8 Due o più consiglieri, appartenenti a uno o a più gruppi, possono costituire un nuovo gruppo. La costituzione del nuovo gruppo è efficace dal momento in cui ne è data comunicazione per iscritto al presidente, anche nel corso di una seduta consiliare. Nel caso in cui, a seguito di modifiche e o cambiamenti, un gruppo si riduca ad un

solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare, purché il gruppo abbia avuto origine da una lista presentatasi alle elezioni amministrative, altrimenti il consigliere superstite confluisce nel gruppo misto

9 Ai presidenti di gruppi consiliari, per lo svolgimento della loro carica, spetta di fruire permessi retribuiti, nei limiti fissati dalla legge.

Art. 27

Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo

1 La conferenza dei capigruppo è una commissione consiliare della quale fanno parte il presidente del consiglio comunale, che la convoca e la presiede, il vicepresidente e i capigruppo consiliari. I capigruppo possono farsi rappresentare con delega per iscritto da uno dei consiglieri appartenente allo stesso gruppo. Ciò deve risultare nel verbale della seduta. La partecipazione alla Conferenza dei capigruppo non dà diritto al gettone di presenza.

2 Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti i capigruppo, o i loro sostituti, che rappresentino almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati in prima convocazione, i due quinti in seconda convocazione. In mancanza del numero legale decide il Presidente del Consiglio, limitatamente all'organizzazione dei lavori consiliari, di cui all'art. 28, comma 1.

3 La conferenza dei capigruppo è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio. Alle sue riunioni possono essere invitati a parteciparvi il sindaco e il segretario generale; sono tenuti a parteciparvi i funzionari comunali invitati dal presidente del consiglio.

4 La conferenza deve essere inoltre convocata dal presidente quando la richiesta sia sottoscritta da un quinto dei consiglieri in carica.

5 Le riunioni sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo. La convocazione della conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza, il presidente del consiglio comunale può convocare con breve anticipo la conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta consiliare, previa sospensione temporanea della seduta stessa.

6 Le riunioni della conferenza dei capigruppo non sono pubbliche.

7 La conferenza dei capigruppo delibera con il voto favorevole della maggioranza, la quale è determinata proporzionalmente al numero dei consiglieri appartenenti a ciascun gruppo consiliare.

8 Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario, a cura del responsabile dell'ufficio del consiglio comunale o, in caso di assenza o impedimento, di un suo delegato.

Art. 28

Compiti della conferenza dei capigruppo

1 La conferenza dei capigruppo collabora con il presidente del consiglio e lo coadiuva nella organizzazione dei lavori consiliari.

2 Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e i conflitti di competenza con gli altri organi del comune, nonché di determinare il termine di scadenza entro cui i consiglieri

possono presentare emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del consiglio, fatto salvo il diverso termine stabilito dal regolamento di contabilità. Se richiesto dal presidente del consiglio, esprime parere su argomenti di particolare interesse e delicatezza, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio.

3 La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto e dal presente regolamento.

CAPO VI LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 29

Commissioni permanenti

1 Sono istituite le commissioni consiliari permanenti. Esse corrispondono, per numero e competenza, alle aree di massima dimensione dell'ente.

2 Il consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione della giunta, determina la loro composizione numerica, nel rispetto del criterio proporzionale. Il criterio di rappresentanza proporzionale deve intendersi con riferimento alle commissioni nel loro complesso.

3 Ciascun consigliere comunale può far parte di più commissioni.

4 I componenti consiglieri sono eletti in ciascuna commissione su proposta dei rispettivi gruppi consiliari e successiva presa d'atto da parte del consiglio comunale con unica votazione palese. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza indica, tramite il suo presidente, il nominativo del sostituto e il consiglio ne prende atto con voto palese.

5 Alle sedute possono partecipare, con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto e senza che il loro numero venga conteggiato ai fini del raggiungimento del numero legale, i capigruppo consiliari, il sindaco, gli assessori il segretario generale e i funzionari, se convocati con le stesse modalità adottate per la convocazione delle commissioni.

Art. 30

Presidenza delle commissioni permanenti

1 Ciascuna commissione viene convocata e presieduta, per la prima volta, entro dieci giorni dalla costituzione, dai rispettivi consiglieri anziani. Nell'inerzia di questi, vi provvede il presidente del consiglio.

2 Nella prima riunione, con votazione a scrutinio segreto e voto limitato ad un solo nominativo, ogni commissione sceglie il presidente tra i suoi componenti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età. Il presidente e il vicepresidente entrano subito in carica.

3 In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce il vicepresidente, eletto con le stesse modalità relative all'elezione del presidente. Se assente anche il vicepresidente le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano facente parte della commissione.

4 Nessun consigliere può essere eletto presidente in più di una commissione consiliare.

5 In caso di cessazione dalla carica, la commissione, per l'elezione del Presidente,

viene convocata e presieduta dal vicepresidente entro dieci giorni dalla cessazione della carica, informando, di ciò, il presidente del consiglio.

6 Qualora la cessazione della carica riguarda contestualmente il presidente e il vicepresidente, la commissione, per l'elezione di ambedue le cariche, è convocata e presieduta dal componente consigliere anziano, componente della commissione, entro dieci giorni dalla cessazione della carica, informando, di ciò, il presidente del consiglio.

7 In caso di cessazione dalla carica del vicepresidente, la commissione, per l'elezione del vicepresidente, è convocata e presieduta dal suo presidente.

8 Il provvedimento di nomina viene comunicato al presidente del consiglio, al sindaco, al segretario generale, al presidente dei revisori dei conti, e, nella prima seduta utile, al consiglio comunale.

9 Il presidente convoca e presiede la commissione, ne regola i lavori e ne disciplina i dibattiti, tiene i contatti con la presidenza del consiglio e con gli altri presidenti di commissione.

Art. 31

Funzioni

1 Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza comunale. Riferiscono al consiglio sulle eventuali indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti, ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.

2 Le commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale o degli enti dipendenti.

3 Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le commissioni possono, nelle materie di competenza, chiedere al sindaco, agli assessori, al segretario generale e ai dirigenti informazioni e/o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione comunale e su questioni connesse.

4 Le commissioni, inoltre, possono, con la presenza del sindaco e/o dell'assessore competente, dare risposte ad eventuali interrogazioni per le quali l'interrogante ha chiesto che venga data risposta nella competente commissione consiliare o in sede di riunione congiunta di due o più commissioni.

Art. 32

Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni

1 Le commissioni consiliari sono convocate dai rispettivi presidenti, cui compete di fissare la data delle adunanze e l'ordine del giorno da trattare in ciascuna di esse; l'avviso di convocazione, in copia, deve essere fatto recapitare nelle forme di legge, entro 48 ore, o 24 ore, in caso d'urgenza, dalla data fissata della riunione, oltre che ai componenti, al presidente del consiglio, al sindaco, all'assessore competente, al segretario generale, ai dirigenti competenti per materia, ai capigruppo consiliari.

2 Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.

3 La convocazione è fatta dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, e sottoscritta da almeno due componenti la commissione. La riunione è tenuta entro venti giorni dalla richiesta. All'uopo fa fede la data e il numero di entrata della richiesta al protocollo generale del comune.

4 Copia dell'avviso di convocazione deve essere affissa all'albo pretorio e depositata nell'ufficio del consiglio comunale.

Art. 33

Validità delle sedute delle commissioni

1 Per la validità delle sedute delle commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e non inferiore a un terzo in seconda convocazione.

2 Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere mezz'ora. Se non si raggiunge il numero legale richiesto per la validità della seduta, essa viene rinviata per essere nuovamente convocata a data da destinarsi.

3 Le deliberazioni delle commissioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno al comune.

5 Gli atti riguardanti gli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del consiglio, a disposizione dei commissari, almeno 24 ore prima della riunione.

6 Dei lavori della commissione è redatto, a cura del segretario verbalizzante, un sommario processo verbale che viene sottoscritto, oltre che dal segretario, dal presidente e approvato nella seduta successiva.

Art. 34

Funzioni delle commissioni permanenti

1 Le commissioni provvedono all'esame preliminare, ed a esprimere parere su di essi, degli atti di competenza del consiglio, alle stesse rimessi dal presidente del consiglio o da due componenti la commissione nella fattispecie prevista dal comma 3 del precedente articolo 30.

2 Il parere è espresso con il voto della maggioranza dei presenti. Il parere può essere favorevole, contrario o di rinvio della discussione dell'argomento. In mancanza del quorum richiesto, sono messe a verbale le varie posizioni definitivamente assunte dai componenti, tutte le proposte di deliberazione, le mozioni e gli ordini del giorno. La proposta di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, corredata dal verbale della commissione, è trasmessa al presidente del consiglio.

3 Sono esclusi dal parere della commissione le proposte di nomina di competenza del consiglio, le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni, i verbali delle sedute precedenti del consiglio.

4 Il parere deve essere reso nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della proposta da parte della commissione o, nei casi motivati d'urgenza da dichiararsi al momento dell'assegnazione della proposta alla competente commissione, entro cinque giorni. Trascorso tale periodo il parere s'intende acquisito nei termini di scadenza.

5 Il presidente d'intesa con la conferenza dei capigruppo può ammettere la discussione dell'argomento, su cui vi è il parere unanime della commissione, sia per ragioni politiche – amministrative, sia per la complessità dell'atto (bilancio di previsione, conto consuntivo atti di programmazione e di pianificazione, regolamenti, istituzione e disciplina tributi, servizi, organismi di decentramento, referendum) o, a richiesta anche di un solo gruppo consiliare, per dissenso motivato verso il parere espresso dalla commissione all'unanimità. Se la conferenza dei capigruppo non dà un parere valido, decide il consiglio comunale a maggioranza dei presenti.

6 Fuori dai precedenti casi, il presidente del consiglio, d'intesa con la conferenza dei capigruppo o il consiglio all'inizio della seduta può rinviare alla commissione competente la discussione l'approvazione dei singoli articoli, lasciando all'assemblea consiliare la votazione finale della proposta.

7 Due o più commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di argomenti comuni, previa intesa dei rispettivi presidenti a richiesta del presidente del consiglio. Per la validità della seduta è necessario la sussistenza del numero legale verificato per ognuna delle due o più commissioni riunite singolarmente. La seduta è presieduta dal presidente più anziano.

8 Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vanno rimesse al presidente del consiglio il quale le trasmette, per l'istruttoria al dirigente competente e, per conoscenza, al sindaco. Nella fattispecie, si applica la disciplina prevista dal precedente articolo 11 a proposito del diritto d'iniziativa del consigliere. Per la loro attività possono avvalersi dall'assistenza di esperti e consulenti in relazione della materia trattata.

Art. 35

Commissioni speciali

1 Il consiglio comunale può istituire commissioni speciali di studio, ovvero d'indagine.

2 La deliberazione che istituisce la commissione speciale, ne stabilisce l'oggetto e l'ambito dell'attività, il termine per concluderla ed eventualmente per riferire al consiglio o per chiedere proroga dell'attività.

3 Per la loro attività le commissioni possono avvalersi di esperti e consulenti e della collaborazione dei dirigenti degli uffici interessati in relazione alla materia oggetto della loro attività.

4 Per il funzionamento e le altre modalità procedurali valgono le norme statutarie e del presente regolamento.

Art. 36

Commissioni speciali di studio

1 Con apposita deliberazione il consiglio comunale può deliberare, ai sensi del vigente statuto, la costituzione di commissioni consiliari speciali per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni consiliari permanenti.

2 La deliberazione che istituisce la commissione, ne definisce l'oggetto, il coordinatore, le procedure da seguire, l'ambito di attività della commissione stessa, il

termine ultimo per riferire al consiglio comunale ed eventuale proroga.

Art. 37

Commissioni d'indagini

1 Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, incaricate di eseguire accertamenti su atti e comportamenti degli organi elettivi, dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei rappresentanti del comune in altri organismi.

2 Con la deliberazione che istituisce la commissione, il consiglio comunale:

- a) definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e del controllo;
- b) nomina il presidente e il vicepresidente. Il presidente deve appartenere alla minoranza;
- c) nomina con votazione a scrutinio segreto i suoi componenti per un massimo di cinque, esprimendo una sola preferenza;
- d) fissa il termine entro cui la commissione deve concludere i lavori ed eventuale proroga.

3 La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Per richiesta del presidente, l'ufficio del consiglio comunale mette a disposizione della commissione gli atti, anche di natura riservata, afferenti, anche indirettamente, all'oggetto dell'indagine. Ha il potere di ascoltare gli amministratori, il collegio dei revisori dei conti, rappresentanti del Comune presso altri organismi, il Segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Ha diritto di accesso, mediante esame e eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali o degli amministratori. I membri della commissione e gli altri soggetti intervenuti sono vincolati al segreto d'ufficio.

4 I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. I consiglieri di minoranza possono presentare una distinta relazione. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione, e di quella eventuale di minoranza, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli Organi competenti i propri giudizi, orientamenti e indirizzi.

5 Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione è sciolta. Il segretario della commissione consegna tutti i documenti al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

6 Per il funzionamento, la convocazione e gli altri adempimenti procedurali si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli oltre che le previsioni statutarie.

7 Senza preventiva autorizzazione del consiglio comunale, le commissioni consiliari permanenti devono astenersi dallo svolgere attività d'indagine di che trattasi che non siano collegate alle loro competenze istituzionali.

Art. 38

Segreteria delle Commissioni

1 Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente incaricato dal Responsabile

di P.O. competente per ogni singola area di riferimento dell'attività della commissione consiliare. Lo stesso responsabile di P.O. incarica anche un dipendente sostituto del segretario in caso di assenza.

2 Spetta al segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito nei termini preventivi. presso l'ufficio del consiglio, provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. All'uopo, tiene i rapporti con gli altri servizi e uffici del comune. Redige il verbale delle sedute e lo sottoscrive assieme al presidente.

3 Copia dei verbali delle sedute delle commissioni è trasmessa al presidente del consiglio che la mette a disposizione di tutti i consiglieri inserendola nel fascicolo della documentazione riguardante l'ordine del giorno del consiglio.

4 Per ogni commissione viene istituito un apposito registro con l'indicazione degli atti esaminati e dei pareri espressi oltre che di un registro di protocollo per la registrazione della posta in arrivo e in partenza.

CAPO VII CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 39

Competenza

1 La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.

2 Nel caso di assenza o impedimento o cessazione dalla carica del Presidente la convocazione viene disposta dal vicepresidente in carica.

3 Viene disposta dal consigliere anziano per l'elezione del presidente e del vice presidente cessati dalla carica nel corso della consiliatura.

Art. 40

Avviso di convocazione

1 L'avviso di convocazione del consiglio comunale contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi, tenendo presente che la convocazione in luogo diverso dalla sala consiliare del palazzo comunale ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata dal presidente.

2 Quando sono previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, devono essere indicate nell'avviso gli orari d'inizio, sospensione e ripresa della seduta.

3 Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.

4 L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o viene convocata d'urgenza o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri.

5 Il consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

6 Il consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi indicati dai richiedenti

e valutati dal presidente rilevanti ed indilazionabili che turbano la popolazione o recano danno all'ente, tali che ne rendono necessaria la riunione.

7 L'avviso di convocazione deve essere firmato in originale dal presidente del consiglio e può essere diramato in fotocopia dopo l'apposizione della firma sull'originale.

Art. 41

Ordine del giorno

1 L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del consiglio, redatto dall'ufficio di presidenza su indicazione del presidente, anche per quanto riguarda l'ordine degli stessi, ne costituisce l'ordine del giorno.

2 Il punto relativo all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti è iscritto dal presidente all'inizio dell'ordine del giorno. Segue il referto del collegio dei revisori dei conti su gravi irregolarità rilevate sulla gestione. Quest'argomento deve essere discusso almeno entro 15 giorni dalla presentazione del documento, salvo il diverso termine stabilito dal presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, tenuto conto anche della gravità dei fatti segnalati, tale da consentire di fissare un termine abbreviato.

3 Gli argomenti sono, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da permettere ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto da trattare. Non è consentito il riferimento a precedenti che i consiglieri non sono tenuti a conoscere o ad atti che i consiglieri non sono tenuti né a conoscere o a conservare.

4 Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5 L'ordine del giorno, una volta firmato dal presidente, è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 42

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1 L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute consiliari, a cura del segretario generale, è pubblicato, contestualmente al termine di consegna ai consiglieri, all'albo del Comune fino al giorno della conclusione della adunanza consiliare.

2 Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quello aggiuntivi - viene inviata a cura dell'ufficio del consiglio comunale:

- al Sindaco e alla giunta;
- ai revisori dei conti, se l'ordine del giorno comprende proposte di deliberazioni accompagnate dalla loro relazione;
- al comando della polizia municipale;
- alle forze dell'ordine con sede nel territorio del comune;
- ai responsabili dei servizi, professionisti, consulenti ed esperti, invitati a relazionare o a fornire chiarimenti, per competenza.

3 L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione, nonché sul sito web del comune.

Art. 43

Modalità e termini di consegna dell'avviso di convocazione

1 L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di messo comunale o di altro incaricato del comune oppure a mezzo raccomandata R. R., fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

2 La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente i nominativi dei consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del consegnatario. Il documento predetto viene conservato a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3 I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune, indicando, con lettera indirizzata al responsabile dell'ufficio del consiglio comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti al consigliere.

4 Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al comma precedente e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 9 e 10, gli atti di che trattasi sono inviati al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio del consigliere. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

5 L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi e consecutivi prima di quello stabilito per la riunione.

6 Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno stabilito per la riunione.

7 Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

8 L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione, per cause non dipendenti dal soggetto cui compete la convocazione stessa, ovvero dagli uffici preposti al recapito, è ad ogni buon fine, sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio.

9 Previa comunicazione scritta o se il consigliere risiede in altro comune e non ha ottemperato a quanto previsto dal comma 3, la consegna dell'avviso di convocazione può avvenire con l'inserimento dello stesso in apposita casella personalizzata posta nell'ufficio del consiglio comunale.

10 La consegna dell'avviso di convocazione, se assentito dal consigliere interessato, può avvenire anche per mezzo fax, telefax o qualsiasi altra strumentazione telematica all'indirizzo specificato dal richiedente. Le modalità di cui ai commi 9 e 10 sostituiscono, a tutti gli effetti di legge, quelle previste ai commi precedenti.

11 Per le sedute d'urgenza, se non è assentita la trasmissione dell'avviso via telefax o posta elettronica, al consigliere non residente e inadempiente per quanto riguarda la disposizione del comma 3, la convocazione è fatta con telegramma spedito alla casa di residenza anagrafica.

12 Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, il responsabile dell'ufficio del consiglio inviterà i consiglieri a sottoscrivere un apposito modulo.

13 Nel caso in cui la seduta venga aggiornata deve essere data comunicazione agli assenti.

14 I motivi dell'urgenza della convocazione o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere non riscontrati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata ad altra data. L'avviso del rinvio della seduta viene comunicato come previsto dal precedente comma.

Art. 44

Deposito degli atti

1 Gli atti concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, a cura del segretario generale, appena possibile e in ogni caso almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, nell'ufficio del consiglio.

2 L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo ed il segretario generale.

3 Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta ad approvazione del consiglio se non è stata depositata entro i termini del precedente comma 1, nel testo completo dei pareri e, ove occorra, dell'attestazione della copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

4 All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala consiliare e nel corso della seduta ogni consigliere può consultarli.

5 Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dal regolamento di contabilità

Art. 45.

Programmazione dei lavori

1 Il presidente organizza l'attività del consiglio comunale, programmandone i lavori, qualora ritenuto opportuno, d'intesa con la conferenza dei capigruppo

2 Il programma è predisposto tenendo conto delle priorità indicate dal sindaco e delle proposte dei gruppi consiliari.

3 Sulla base del programma divenuto definitivo, il presidente formula il calendario dei lavori, e le sedute dedicate alla trattazione degli argomenti iscritti.

4 L'eventuale seduta di prosecuzione in seconda convocazione di precedente adunanza impedisce di tenere l'adunanza di prima convocazione, programmata nello stesso giorno.

5 Se raggiunta l'ora programmata, non è stato esaurito l'ordine del giorno, il consiglio, se non deciso dal presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, delibera l'ora e la data della seduta di prosecuzione in prima convocazione. All'inizio della seduta, può essere deciso di continuare i lavori, oltre il termine programmato, per esaurire l'ordine del giorno o trattare almeno quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

6 Il presidente, tuttavia, su richiesta del sindaco in caso di motivata urgenza, può consentire di tenere, in giorni diversi, se è possibile, sia la seduta di prosecuzione in seconda convocazione, che quella, di prima convocazione, già programmata.

7 Il presidente può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata

urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, di tenere ulteriori sedute necessarie per la loro trattazione.

CAPO VIII. .

LA SEDUTA

Art. 46

Dislocazione dei consiglieri

- 1 I consiglieri occupano i posti assegnati ai gruppi cui appartengono, secondo la dislocazione decisa dal presidente nella prima riunione del consiglio neoeletto, d'intesa con la conferenza dei capigruppo.
- 2 Deve essere, in ogni caso, rispettato il diritto dei gruppi che si richiamano a partiti politici nazionali di sedersi alla destra o alla sinistra del presidente, analogamente a ciò che avviene nel parlamento nazionale.
- 3 Nel corso della consiliatura, il presidente adegua la dislocazione dei consiglieri al variare della loro appartenenza ai gruppi consiliari.
- 4 Il consigliere che non intende abbandonare l'aula, non può andarsi a sedere nei posti riservati al pubblico e, comunque, la sua presenza tra il pubblico non viene considerata ai fini della esistenza del numero legale.

Art. 47

Appello e verifica del numero legale

- 1 L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario verbalizzante ed il cui esito viene annotato a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto dallo statuto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero sia raggiunto, e nelle more, può disporre, assegnando un tempo massimo di un'ora, adempimenti, comunicazioni, interrogazioni e interpellanze per i quali non sono previste votazioni.
- 2 Trascorso il tempo assegnato per lo svolgimento di quanto previsto dal precedente comma, il presidente fa ripetere l'appello nominale e, constatata la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta e la rinvia al giorno successivo alla stessa ora, come indicato nell'avviso di convocazione, senza avvertire gli assenti. Il presidente ne fa prendere atto a verbale .
- 3 Dopo l'esito positivo dell'appello, si presume la presenza in aula del numero legale richiesto per la validità della seduta. I consiglieri che entrano o si assentano dall'aula dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario verbalizzante, il quale, quando ritiene che manchi il numero legale, avverte di ciò il presidente, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisi l'opportunità, disporre la ripetizione dell'appello nominale. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero legale è venuto meno, il presidente può sospendere temporaneamente la seduta, fino a trenta minuti, dopo la quale può fare effettuare un nuovo appello nominale dei presenti, prima di dichiarare deserta la seduta per mancanza di numero legale e di rinviarla al giorno successivo e alla stessa ora come indicato nell'avviso di convocazione, senza ripetizione dell'avviso di convocazione per i consiglieri assenti. Di ciò viene preso nota a verbale, con l'indicazione dei consiglieri presenti in quel momento.
- 4 Conclusa la discussione di un argomento e prima della votazione, il consigliere ha

diritto di chiedere la verifica del numero legale. Ove sia constatata la mancanza di detto numero, il presidente applica la procedura prevista al precedente comma 3.

5 La seduta di prosecuzione di quella rinviata per mancanza di numero legale avvenuta dopo la mezzanotte, si tiene nel giorno e nell'ora indicati nell'originario avviso di convocazione.

6 Le sedute del consiglio comunale sono valide se, in prima convocazione, interviene la maggioranza dei consiglieri in carica, tranne che la legge o lo statuto, per particolari argomenti, non preveda diversamente. In seconda convocazione basta la presenza di un terzo dei consiglieri in carica.

Art. 48

Partecipazione del sindaco e degli assessori

1 Il sindaco e gli assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale per presentare relazioni, esprimere chiarimenti e dare informazioni sulle proposte all'ordine del giorno, senza diritto di voto. La loro presenza non è computata ai fini della verifica del numero legale. All'uopo, il Presidente dispone l'invio dell'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, nei termini di cui al precedente articolo 41.

Art. 49

Ammissione di funzionari e consulenti

1 All'inizio della discussione, il presidente, per esigenza proprie o, su richiesta del sindaco o di un assessore o di un consigliere, può invitare nell'aula consiliare dirigenti e funzionari per presentare relazioni, fornire chiarimenti e dare spiegazioni.

2 Possono essere altresì invitati a presentare relazioni, fornire chiarimenti e dare spiegazioni professionisti e consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.

3 Le persone di cui ai commi precedenti, dopo aver presentato le relazioni, date le spiegazioni e fornito le informazioni richieste e risposto ad eventuali domande, restano a disposizione, se loro richiesto.

Art. 50

Comportamento del pubblico

1 Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio, deve restare nello spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2 Non è consentita qualsiasi attività che rechi disturbo, o interferisca con esse, al regolare svolgimento delle funzioni del consiglio o rechi danno alla dignità dell'aula.

3 Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene recato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a continuare, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta, dandone incarico alla polizia municipale .

4 Se gli atti di turbolenza continuano, il presidente dopo avere invitato la persona o le persone alla calma, dando gli avvertimenti del caso, abbandona l'aula, dopo avere dichiarato la sospensione della seduta, per non più di una mezz'ora. Se alla ripresa della seduta, i comportamenti scorretti proseguono, tali da non consentire un sereno svolgimento dei lavori consiliari, il presidente, sentito il parere dei capigruppo

presenti, la dichiara definitivamente interrotta, per essere convocata a data da destinarsi con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

5 Le regole di cui ai precedenti commi sono esposte nella sala del consiglio nello spazio riservato al pubblico, a cura dell'ufficio del consiglio.

Art. 51

Registrazioni

1 Il presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, o il consiglio, a maggioranza dei consiglieri presenti, può disporre o consentire la ripresa fotografica o cinematografica o televisiva o la registrazione fonografica o audiovisiva o di stenotipia delle sedute consiliari.

CAPO IX LA DISCUSSIONE

Art. 52

Comportamento dei consiglieri

1 I consiglieri, salvo temporaneo permesso del presidente, sono tenuti a sedersi nei posti loro assegnati, a tenere un comportamento urbano, a rispettare scrupolosamente le norme statutarie, regolamentari e le disposizioni e i richiami del presidente.

2 Nella discussione degli argomenti, i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, purché nell'ambito di atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.

3 Tale diritto viene esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare riferimenti volti ad offendere o a ledere l'onorabilità di persone.

4 Se un consigliere turba l'ordine della seduta, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

5 Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto del richiamo, il presidente gli toglie la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il presidente, dopo due richiami all'ordine con l'avvertimento di espulsione, ordina l'allontanamento dall'aula del consigliere, dandone incarico alla polizia municipale.

6 I consiglieri, ottenuta la parola dal presidente, parlano dal loro posto in piedi, rivolti al presidente ed al consiglio, salvo che il presidente dia loro la facoltà, per particolari motivi, di parlare stando seduti.

7 I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al presidente esclusivamente all'inizio della discussione. Possono chiedere di parlare al termine dell'intervento di un collega solo per mozione d'ordine o per fatto personale.

8 Debbono essere evitati i dialoghi e le discussioni fra consiglieri, nonché l'interruzione dell'intervento in corso. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire, togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine ai comportamenti censurati, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

9 Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo alle disposizioni del presente regolamento, anche per quanto riguarda il rispetto dei tempi di durata del singolo intervento.

10 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il presidente richiama il consigliere ad attenersi all'oggetto della proposta. Se il consigliere non intende recepire l'invito formulatogli dal presidente, questi gli inibisce di continuare a parlare, fermo restando quanto previsto dal precedente comma cinque.

11 Nessun intervento in corso, quando sia contenuto nei limiti delle disposizioni del presente regolamento, può essere interrotto per essere rinviato all'adunanza successiva, salvo che a ciò non consenta lo stesso consigliere.

Art. 53

Discussione. disposizioni generali

1 Il sindaco o un assessore da lui delegato è relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su sua iniziativa. Relatori delle proposte effettuate dal presidente e dai consiglieri sono i proponenti delle stesse. Relatori delle proposte presentate dalle commissioni consiliari sono i presidenti delle commissioni o membri di esse designati dal presidente. Relatore delle altre proposte è il presidente del consiglio o altro consigliere da lui incaricato. I relatori hanno a disposizione quindici minuti per ogni proposta.

2 Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando dopo che siano intervenuti tutti i consiglieri iscritti a parlare o dopo che abbia invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione generale e la proposta messa a votazione, previa dichiarazione di voto da parte di un consigliere a rappresentanza della posizione ufficiale di ogni gruppo consiliare. Il consigliere, chiamato a fare la dichiarazione di voto, può rinunziarvi.

3 Nella trattazione dello stesso argomento, il consigliere capogruppo o il consigliere da lui incaricato a rappresentare il gruppo nella discussione, può parlare per non più di due volte, la prima, per non più di dieci minuti per intervenire nella discussione della proposta, la seconda, per non più di tre minuti per la dichiarazione di voto, resa dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione generale. Gli altri consiglieri possono intervenire solo se dissentono dall'intervento ufficiale espresso dal capogruppo dal consigliere delegato a parlare a nome del gruppo di appartenenza.

4 Il relatore replica in forma concisa agli interventi associando quelli di analogo contenuto, nel tempo richiesto dalla loro natura e dal loro numero, ma non oltre i dieci minuti.

5 Il sindaco e/o l'assessore delegato per materia intervengono nella discussione dopo tutti i consiglieri iscritti a parlare e la replica del relatore, associando gli interventi che hanno avuto lo stesso oggetto e motivazione, nel tempo di dieci minuti.

6 La discussione è da considerarsi chiusa dopo che sono intervenuti tutti gli iscritti a parlare, l'avvenuta replica del relatore e l'intervento del sindaco e/o dell'assessore

delegato per materia.

7 I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per la discussione generale relativa allo statuto, ai regolamenti, al bilancio di previsione al rendiconto, al programma triennale delle opere pubbliche, al piano regolatore e alle varianti generali. Il tempo assegnato alla dichiarazione di voto rimane invariato. In ogni altra occasione limiti di tempo diversi da quelli fissati nel presente articolo possono essere disposti dal presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, dandone avviso all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 54

Questioni pregiudiziali e sospensive

1 Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendone il ritiro.

2 Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3 Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

4 Sulle relative proposte possono parlare, per un minuto, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - esclusivamente due consiglieri, uno a favore ed uno contrario. per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

5 Su ciascuna proposta iscritta all'ordine del giorno, la questione pregiudiziale e/o quella sospensiva può essere richiesta una sola volta nella stessa seduta.

Art. 55

Emendamenti presentati in aula

1 I consiglieri, all'inizio della discussione dell'argomento, possono presentare emendamenti se la conferenza dei capigruppo non ha fissato un termine. In questo caso, il presidente mette in votazione l'ammissibilità dell'emendamento. Se ammesso, il presidente sospende l'esame della proposta e invia l'emendamento agli uffici e, successivamente, alla commissione consiliare permanente competente, nonché ai revisori dei conti, se necessario, per i pareri di rito. L'emendamento e la proposta così come emendata sono deliberati in una successiva seduta.

Art. 56

Fatto personale

1 Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, entro il tempo di un minuto. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza.

2 Può rispondere, per non più di un minuto, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente chi lo ha provocato.

3 Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare, dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta di tre membri, di cui un componente in rappresentanza della minoranza, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione, e di quella eventuale di minoranza, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 57

Mozione d'ordine

1 La mozione d'ordine consiste nel richiamo alle disposizioni statutarie e regolamentari relative alle modalità di discussione e votazione degli argomenti che il consiglio sta trattando.

2 La mozione d'ordine è proponibile da ogni consigliere, in qualsiasi momento della seduta, anche verbalmente, con l'obbligo del presidente di sospendere immediatamente la discussione in atto per dare la parola al proponente la questione di che trattasi, che la espone nel tempo di un minuto. Dichiarata la fondatezza della richiesta, dà la parola a solo due consiglieri, per un minuto ciascuno, uno a favore e uno contrario, prima che il consiglio decida a maggioranza dei presenti, con voto palese.

CAPO X

LA VOTAZIONE

Art. 58

Dichiarazione di voto

1 Dichiarata chiusa la discussione, il presidente dà la parola, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo, assegnando ad ognuno un tempo di tre minuti per dichiarare la posizione ufficiale del proprio gruppo.

2 I consiglieri che dissentono dalla dichiarazione di voto del loro capogruppo o del consigliere designato a rendere la dichiarazione, hanno diritto d'intervenire per non più di tre minuti, precisando la loro posizione.

3 Nei casi riguardanti provvedimenti per i quali il consiglio comunale abbia scelto di votare per singoli commi, articoli, capitoli o comunque, parti aggregate del testo, viene effettuata un'unica dichiarazione di voto.

4 La dichiarazione di voto non è affatto obbligatoria, prima della votazione della proposta.

Art. 59

Modalità generali

1 L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese.

2 Si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni che, pur non comportando un giudizio sulle qualità personali, dispongono discrezionalmente sugli interessi morali e materiali di una o più persone determinate. Si intendono per persone, oltre le persone fisiche, anche quelle giuridiche, gli enti, le associazioni.

3 In caso di elezioni, nomine e designazioni, salvo che la legge non disponga

diversamente, a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

4 Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza, senza, tuttavia, specificare le norme che disciplinano l'elezione, si procede a votazione separata, prima dei consiglieri di maggioranza e poi dei consiglieri di minoranza. Nel caso di sostituzione di rappresentanti della maggioranza o della minoranza, votano, rispettivamente, solo i consiglieri di maggioranza o solo quelli di minoranza, salvo le diverse disposizioni vigenti per il tipo di sostituzione da operare.

5 Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione del risultato. Sono ammessi solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del presente regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

6 Dopo la proclamazione del risultato della votazione, sono ammesse eventuali brevissime dichiarazioni, non superiore ad un minuto per ogni intervento, a commento del risultato da parte dei consiglieri che, uno per ogni gruppo, hanno chiesto la parola. La seduta non può essere sospesa prima della proclamazione del risultato.

7 Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano, per appello nominale o mediante sistema elettronico. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa deve essere effettuata.

8 Nel caso di voto per alzata di mano, il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, chiamando, prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari ed, infine, gli astenuti.

9 Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento per determinate deliberazioni, nonché quando si pronuncia il consiglio comunale, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri presenti.

10 Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario verbalizzante, il presidente ne proclama il risultato.

11 La votazione, avvenuta in forma palese secondo le disposizioni del presente articolo, è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

12 Prima della votazione segreta, se non nominati all'inizio della seduta, il presidente nomina scrutatori, due consiglieri per la maggioranza e uno per la minoranza, con il compito di collaborare nelle operazioni di voto e di controllarne il regolare svolgimento. Dopo di ché, impartisce le istruzioni per la votazione.

13 La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata esclusivamente a mezzo di schede, identiche nel tipo di carta, nel colore e nel formato, prive di qualsiasi segno di riconoscimento, secondo la seguente procedura:

- a) le schede sono predisposte dall'ufficio del consiglio, con all'interno il timbro dell'ufficio;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al consiglio o dal presidente in conformità alle disposizioni che regolano l'elezione in corso;
- c) la scheda che contiene nomi in numero superiore a quello previsto è nulla; così, come la scheda che contiene nomi incomprensibili o erronei, o segni di riconoscimento;
- d) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti;

e) le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti;

f) Nel caso d'irregolarità, quando il numero delle schede ritirate risulta diverso da quello dei votanti o il numero dei voti validi è diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione;

g) finita regolarmente la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario verbalizzante, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, e ne proclama il risultato.

14 La proposta è approvata se ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversa disposizione della legge o dello statuto. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

15 Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una riunione successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto e/o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi 180 giorni.

16 In caso di parità di voti la proposta non è adottata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, può essere rinnovata nella stessa seduta, quando si pronuncia il consiglio comunale, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri presenti., e, comunque, può essere ripetuta in altra seduta.

Art. 60

Ordine delle votazioni

1 Su ogni argomento la votazione avviene, di norma, sull'intera proposta.

2 La votazione può avvenire per singoli commi, articoli, capitoli o, comunque, parti aggregate di un testo quando ciò viene richiesto da almeno un quinto dei consiglieri presenti; in questi casi, concluse le votazioni per parti separate, si procede alla votazione dell'intera proposta definitiva.

3 L'ordine delle votazioni è il seguente:

a) questioni sospensive;

b) questioni pregiudiziali;

c) sotto emendamenti;

d) emendamenti nel seguente ordine: soppressivi, modificativi, aggiuntivi.

4 Quando si deve procedere alla discussione e votazione separata di parti dei piani urbanistici ai fini dell'astensione dei consiglieri interessati, le parti da votare separatamente sono individuate, prima dell'inizio della discussione, dal presidente, con l'assistenza del segretario verbalizzante, sulla base della apposita dichiarazione dei consiglieri coinvolti; le parti scorporate sono poste in votazione nell'ordine stabilito dal presidente.

5 I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti e quelli votati per parti separate sono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

CAP. XI LA VERBALIZZAZIONE

Art. 61

Il brogliaccio e le registrazioni di supporto alla redazione del verbale

- 1 Il brogliaccio contenente gli appunti presi dal segretario verbalizzante durante la seduta ai fini della redazione del verbale, non costituisce documento amministrativo, se non è sottoscritto dal presidente.
- 2 Durante la seduta, i consiglieri non possono rivolgersi direttamente al segretario, senza l'autorizzazione del presidente, per conoscere gli appunti presi del suo discorso o di quello di altro consigliere.
- 3 Gli interventi dei consiglieri possono essere integralmente riprodotti anche attraverso la registrazione magnetica su nastro od altri sistemi di registrazione, o anche attraverso altri strumenti multimediali o di stenotipia autorizzati a norma del presente regolamento.

Art. 62

La redazione del verbale

- 1 Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal consiglio comunale.
- 2 Alla redazione del verbale provvede il segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesegretario, a mezzo del personale dell'ufficio del consiglio o da lui delegato. Per assenze momentanee, durante la seduta, il segretario verbalizzante può essere anche sostituito da un consigliere autorizzato dal presidente.
- 3 Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, il numero delle schede valide, bianche e nulle, il numero dei Sì e/o dei No su ogni proposta, oppure il numero riportato da ciascun nome votato anche se non eletto, nonché l'indicazione del numero dei presenti, il numero dei votanti, oltre ai nomi dei consiglieri che si sono astenuti dal prendere parte alle singole votazioni segrete o che si sono astenuti o hanno espresso voto contrario nelle singole votazioni palesi. Dal verbale deve risultare se la seduta ha avuto luogo in forma pubblica o segreta e se la votazione è avvenuta in forma palese o a scrutinio segreto. Deve anche risultare il metodo con cui è stata eseguita la votazione. Nel verbale devono essere riportati i nomi dei consiglieri che entrano o che abbandonano l'aula durante la seduta.
- 4 Le dichiarazioni fatte dai consiglieri e dai componenti della giunta nel corso delle discussioni sono riportate sinteticamente, e con la massima chiarezza e completezza possibile. Quando gli interessati lo chiedono espressamente, i loro interventi sono riportati integralmente a verbale, ma devono essere predisposti per iscritto per essere allegati a verbale per farne parte integrante, dopo che se n'è data eventuale lettura in aula da parte del firmatario.
- 5 Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale. Se chi si ritiene offeso ne fa richiesta scritta, nel corso della seduta,

le stesse sono riportate a verbale in modo conciso.

6 Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere solo l'ordine degli interventi succedutisi e l'esito finale delle discussioni.

7 Quando sono discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale è compilato in modo da non compromettere tali interessi rispetto a terzi.

8 Il verbale della seduta è firmato dal segretario verbalizzante e dal presidente. Se il presidente non può o non vuole firmare, il segretario ne dà atto in calce al verbale, prima della sua pubblicazione.

9E' compito dell'ufficio del consiglio, a cura del segretario generale, estrarre dal verbale le deliberazioni adottate, le pubblica a norma di legge per mezzo dei messi e le trasmette, una volta divenute esecutive, agli uffici per quanto di loro competenza.

Art. 63

Il deposito, le rettificazioni e l'approvazione del verbale

1 Il verbale, con le modalità del precedente articolo, viene depositato e messo a disposizione dei consiglieri, per essere approvato dal consiglio. I verbali delle sedute consiliari sono approvati nelle successive sedute ordinarie del consiglio stesso.

2 Prima della sua approvazione, il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale s'intende approvato all'unanimità.

3 Quando un consigliere lo richiede, il segretario verbalizzante provvede alla lettura della parte del verbale per la quale egli intende chiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere fatte proponendo, a pena d'inammissibilità della richiesta, per iscritto quanto deve essere cancellato o inserito nel verbale.

4 Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nel merito della discussione dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio se vi sono opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata all'unanimità. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, per non più di un minuto per singolo intervento. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di rettifica e questa s'intende approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5 Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario verbalizzante e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le rettifiche sono state approvate.

6 Se le richieste di rettificazione riguardano sviste ed errori materiali non ancora rilevati d'ufficio, salvo che tali richieste diano luogo a contestazioni, non si procede alla votazione e il segretario della seduta ne prende nota per provvedere poi alla correzione dell'originale del verbale e alla sostituzione delle copie estratte. All'uopo, si applica la procedura prevista dal precedente comma

7 Il verbale delle sedute consiliari acquista valore di atto pubblico solo dopo l'approvazione del consiglio comunale.

8 I registri dei processi verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario generale.

9 Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del segretario generale.

CAP. XII
NORME FINALI

Art. 64

Diffusione del regolamento

- 1 Copia del presente regolamento viene consegnata ai consiglieri comunali in carica.
- 2 Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle riunioni del consiglio comunale, assieme agli altri atti depositati, a disposizione dei consiglieri.
- 3 Il presidente del consiglio invia copia del regolamento al sindaco, all'organo di revisione, agli enti, istituzioni, associazioni, dipendenti od a cui il comune partecipa.

Art. 65

Entrata in vigore

- 1 Sono abrogate le norme regolamentari comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore dopo che la delibera che l'approva è divenuta esecutiva e la sua successiva pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio del comune.
- 3 Viene inserito nella raccolta dei regolamenti e sul sito web del comune in libera visione, mentre per il rilascio di copia deve essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.